Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Martedì, 21 dicembre 1926** **Numero 293**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2400. — REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2109.
Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . . Pag. 5498

2401. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2111.
Costituzione del Corpo d'armata territoriale di Alessandria; circoscrizione militare territoriale del Regno, e sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto Corpo d'armata . . . . Pag. 5498

2402. — REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2095.
Variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1926-27 . . . . Pag. 5502

2403. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2098.
Variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-1927, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di natura finanziaria . . . . Pag. 5502

2404. — REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2104.
Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1926-27 . . . . Pag. 5506

2405. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. 2108.
Parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali. Pag. 5506

2406. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2105.
Determinazione delle aliquote percentuali delle spese generali per opere pubbliche eseguite dallo Stato con il concorso degli enti locali . . . . Pag. 5507

2407. — REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2110.
Aumento di posti alla tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . . Pag. 5508

2408. — REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2106.
Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della Valle di Carpano (Istria) . . . . Pag. 5508

2409. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2112.
Fissazione, per taluni Comuni del Regno, della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà . Pag. 5509

2410. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2066.
Approvazione dello statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna . . . . Pag. 5509

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Jatrinoli (Reggio Calabria) e di Montale (Firenze). . . . . Pag. 5511

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1926.
Estensione delle disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926 sul Prestito del Littorio, al personale navigante appartenente a Compagnie di navigazione aventi sedi nel Regno. Pag. 5512

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1926.
Autorizzazione alla Società nazionale degli olivicoltori a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio degli oli. Pag. 5513

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 26) . . . . Pag. 5513
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5513

BANDI DI CONCORSO.

Ministero della marina: Concorso per dodici posti nel corpo del Genio navale . . . . Pag. 5513

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Dicembre 1926 (fasc. 2°).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2400.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2109.

Ordine nelle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e i successivi decreti con i quali è disciplinato l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, con cui è autorizzato, tra l'altro, il riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Visto il R. decreto 21 novembre 1926, con cui si è provveduto a tale riordinamento, conferendo speciali poteri al presidente del Consiglio di amministrazione, riordinato, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è collocato nella categoria IV, formando il numero immediatamente successivo all'ultimo di tale categoria, inscritto nell'attuale tabella alla data del presente decreto.

Al detto presidente spettano le prerogative concesse dall'art. 6, comma 2, del succitato R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 95. — COOP

Numero di pubblicazione 2401.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2111.

Costituzione del Corpo d'armata territoriale di Alessandria; circoscrizione militare territoriale del Regno, e sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto Corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto l'art. 294 del Codice penale per il Regio esercito;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito il Corpo d'armata territoriale di Alessandria col 1° gennaio 1927.

Con la stessa data la circoscrizione militare territoriale del Regno viene determinata dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, la quale sostituisce, ad ogni effetto, quella annessa al R. decreto 4 marzo 1923, n. 490.

Art. 2.

Il Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del nuovo Corpo di armata ha sede a Casale Monferrato.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la guerra, sarà stabilita, in relazione all'annessa tabella, la suddivisione del territorio del Regno compreso nella giurisdizione dei singoli distretti militari indicati nella tabella stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 103. — COOP

Tabella della circoscrizione militare territoriale del Regno.

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Torino (I)	Torino (1ª)	Provincia di Torino (esclusi il circondario di Aosta ed i Comuni già appartenenti al circondario di Ivrea).	41 - Torino
			70 - Pinerolo
	Novara (2ª)	Provincia di Novara, circondario di Aosta e Comuni già appartenenti al circondario di Ivrea.	24 - Novara
			67 - Ivrea
			75 - Vercelli
Alessandria (II)	Alessandria (3ª)	Provincia di Alessandria e Comuni già appartenenti al circondario di Voghera della provincia di Pavia.	1 - Alessandria
			86 - Casale
			74 - Voghera
	Cuneo (4ª)	Provincia di Cuneo.	40 - Cuneo
			79 - Mondovì
	Genova (5ª)	Provincie di Genova e di Imperia.	16 - Genova
			71 - Savona
			98 - San Remo
Milano (III)	Milano (6ª	Provincie di Milano, di Como e di Pavia, tranne i Comuni già appartenenti al circondario di Voghera.	23 - Milano
			65 - Lodi
			76 - Monza
			22 - Como
			68 - Lecco
			73 - Varese
			54 - Pavia
Segue: Milano (III)	Brescia (7ª)	Provincie di Brescia, di Bergamo, di Sondrio e di Cremona.	43 - Brescia
			42 - Bergamo
			90 - Treviglio
			89 - Sondrio
			44 - Cremona
	Piacenza (8ª)	Provincie di Piacenza e di Parma.	2 - Piacenza
			7 - Parma
Verona (IV)	Verona (9ª)	Provincie di Verona, di Mantova e di Vicenza.	45 - Verona
			61 - Mantova
			62 - Vicenza
			91 - Bassano
	Padova (10ª)	Provincie di Padova, di Treviso, di Belluno, il mandamento di Monguelfo della provincia di Trento e la provincia di Venezia.	29 - Padova
			28 - Treviso
			77 - Belluno
			51 - Venezia
	Bolzano (11ª)	Provincia di Trento meno il mandamento di Monguelfo.	92 - Trento
			93 - Bolzano
Trieste (V)	Trieste (12ª)	Provincia di Trieste: mandamenti di Aidussina e di Comeno e comuni di Montenero e Godovice della provincia del Friuli; mandamenti di Capodistria e di Pirano della provincia di Pola: comuni di Primano, Sagorie e Fontana del Conte della provincia del Carnaro.	94 - Trieste

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari o nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Segue: Trieste (V)	Udine (13ª)	Provincia del Friuli, meno i circondari di Gorizia, di Tolmino e i Comuni già appartenenti al soppresso circondario di Cividale e ora passati al circondario di Udine.	96 - Udine
			30 - Sacile
	Gorizia (14ª)	Comuni già appartenenti al soppresso circondario di Cividale, ora appartenenti al circondario di Udine; circondario di Gorizia (meno i mandamenti di Comeno e Aidussina); circondario di Tolmino, meno i comuni di Montenero e di Godovice.	95 - Gorizia
	Pola (15ª)	Provincia dell'Istria (meno i mandamenti di Capodistria e di Pirano); provincia del Carnaro (meno i comuni di Primano, Sagorie, e Fontana del Conte).	97 - Pola
Bologna (VI)	Bologna (16ª)	Provincie di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia.	6 - Bologna
			47 - Modena
			57 - Reggio Emilia
	Ravenna (17ª)	Provincie di Ravenna, di Ferrara, di Rovigo e di Forlì.	8 - Ravenna
			55 - Ferrara
			63 - Rovigo
			56 - Forlì
	Ancona (18ª)	Provincie di Ancona, di Zara, di Macerata e di Pesaro.	34 - Ancona (con sez. staccata a Zara
			52 - Macerata
			53 - Pesaro

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Firenze (VII)	Firenze (19ª)	Provincie di Firenze, di Arezzo e di Siena.	11 - Firenze
			84 - Pistoia
			49 - Arezzo
			12 - Siena
	Livorno (20ª)	Provincie di Livorno, di Spezia di Massa Carrara, di Lucca, di Pisa e di Grosseto.	13 - Livorno
			99 - Sarzana
			83 - Massa Carrara
			14 - Lucca
			102 - Pisa
			101 - Grosseto
Roma (VIII)	Roma (21ª)	Provincia di Roma (meno il circondario di Rieti) e il circondario di Sora della provincia di Caserta.	36 - Roma
			100 - Viterbo
			85 - Frosinone
	Perugia (22ª)	Provincia di Perugia e circondario di Rieti della provincia di Roma.	35 - Perugia
			72 - Spoleto
			69 - Orvieto
Bari (IX)	Bari (23ª)	Provincie di Bari, di Lecce, del Jonio e di Foggia.	3 - Bari
			66 - Barletta
			5 - Lecce
			78 - Taranto
			4 - Foggia

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Segue: Bari (IX)	Chieti (24ª)	Provincie di Chieti, di Aquila, di Campobasso, di Teramo e di Ascoli Piceno.	9 - Chieti
			48 - Aquila
			88 - Sulmona
			46 - Campobasso
			10 - Teramo
			58 - Ascoli Piceno
Napoli (X)	Napoli (25ª)	Provincie di Napoli, di Caserta (meno il circondario di Sora) e di Benevento.	27 - Napoli
			26 - Caserta
			103 - Aversa
			64 - Gaeta
			25 - Benevento
			80 - Nola
	Salerno (26ª)	Provincie di Salerno, di Avellino e di Potenza.	39 - Salerno
			81 - Campagna
			50 - Avellino
			38 - Potenza
	Catanzaro (27ª)	Provincie di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria.	19 - Catanzaro
			37 - Cosenza
			21 - Reggio Calabr.
			82 - Castrovillari
Comando militare della Sicilia	Palermo (28ª)	Provincia di Palermo e circondario di Mistretta della provincia di Messina, e provincie di Girgenti, di Trapani e di Caltanissetta.	33 - Palermo
			87 - Cefalù
			60 - Girgenti
			32 - Trapani
			31 - Caltanissetta
	Messina (29ª)	Provincie di Messina (meno il circondario di Mistretta) di Catania e di Siracusa.	20 - Messina
			18 - Catania
			59 - Siracusa
			105 - Noto
Comando militare della Sardegna - Div. militare di Cagliari		Provincie di Cagliari e di Sassari.	15 - Cagliari
			106 - Oristano
			17 - Sassari

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2402.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2095.

Variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 924;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 23 - Ispettori scolastici capi, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	180,000
Cap. n. 50 - Ispettorato delle scuole medie - Personale, ecc.	»	6,000
Cap. n. 84 - Istituti superiori di magistero di Firenze, ecc. - Personale, ecc.	»	100,000
Totale degli aumenti	L.	286,000

In diminuzione:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	286,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 91. — COOP

Numero di pubblicazione 2403.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2098.

Variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di natura finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1926, n. 1065; 17 giugno 1926, numeri 996, 997 e 998; 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924, e 25 giugno 1926, n. 1061;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri e nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto e del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario in corso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 1926-1927, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto ed in quello del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 5.

Per provvedere a spese varie occorrenti nelle Colonie è autorizzata una assegnazione di L. 5,000,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Con decreto del Ministro per le finanze, sarà provveduto al riparto del detto fondo fra le singole Colonie e sarà fatto luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1926
Atti del Governo, registro 255, foglio 96. — COOP

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1926-27.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 345-bis (di nuova istituzione) - Restituzione, da parte del comune di Assisi, della somma anticipata dal Tesoro per urgenti lavori in occasione del VII Centenario Francescano . . . . . L. 250,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 305 - Somma da provvedersi mediante accensione di debiti per spese di costruzione della ferrovia Roma-Ostia (R. decreto 11 maggio 1924, numero 860) . . . . L. 10,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ministero delle finanze.

a) *In aumento*:

Cap. n. 38 - Assegni ed indennità di missione, ecc. (Gabinetto Presidenza del Consiglio) . . . . L. 30,000

Cap. n. 81 - Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc. . . . » 50,000

Cap. n. 109 - Indennità di viaggio, ecc. . . . » 60,000

Cap. n. 110 - Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . . » 90,000

Cap. n. 111 - Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. . » 130,000

Cap. n. 118 - Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . . . . » 1,000,000

Cap. n. 133 - Sussidi ai lavoranti di zecca e loro superstiti . . . . » 2,000

Cap. n. 199 - Spese di ufficio, di cancelleria, di illuminazione, riscaldamento, ecc. . . . . » 232,000

Cap. n. 241 - Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza, ecc. . . . . » 275,000

Cap. n. 335 - Premi di operosità, ecc. . . . » 7,300

Cap. n. 385 - Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 389 (modificata la denominazione) - Assegnazione al comune di Venezia sul provento della maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata tanto nella stazione marittima quanto a Porto Marghera, per 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (art. 7 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, ed art. 5 del R. decreto 30 settembre 1926, n. 1909) . . . . » 150,000

Cap. n. 412 - Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, ecc. . . . . » 350,000

Cap. n. 414 - Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore della Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ecc. . . . » 300,000

Cap. n. 421 - Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 426 - Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, ecc. . . . . » 300,000

Cap. n. 428 - Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, ecc. . . . . . . L. 200,000

Cap. n. 629 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per il funzionamento del Regio commissario per la liquidazione delle gestioni relative alle esposizioni e feste commemorative . . . . . » 13,000

Totale . . . L. 3,339,300

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 - Sovvenzione annua, ecc. . . . L. 1,573,000

Cap. n. 119 - Personale avventizio delle nuove provincie, ecc. . . . . » 482,000

Cap. n. 151 - Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 233 - Spese per i servizi di polizia tributaria, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 240 - Acquisto di oggetti, ecc. . . . » 200,000

Cap. n. 410 - Rimborso alle Provincie ed ai Comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, ecc. . . . . » 250,000

Cap. n. 422 - Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 430 - Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, ecc. » 900,000

Cap. n. 521 - Spese di qualsiasi natura, ecc. . » 75,000

Cap. n. 578 - Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc. . . . . » 7,300

Cap. n. 587 - Somma da ricavarsi, ecc. . . . » 10,000,000

Totale . . . L. 13,737,300

c) *Modificazioni di denominazioni*:

Cap. n. 46 - Spese per il funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile.

Cap. n. 47 - Premi di operosità e rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile.

Cap. n. 48 - Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria del Comitato per la mobilitazione civile e presso gli osservatori industriali.

Cap. n. 86 - Spese per i servizi del Tesoro, retribuzione ai diurnisti degli uffici esterni del Tesoro, aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro, premio di prolungamento d'orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere.

Ministero della giustizia.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 100,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 2 - Spese di fitto dei locali di proprietà privata ad uso del Ministero . . . . . L. 10,000

Cap. n. 8 - Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. . . . . » 30,000

Cap. n. 22 - Contributo delle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 40,000

Cap. n. 60 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. . . . . » 20,000

Totale . . . L. 100,000

Ministero delle colonie.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 - Spese di rappresentanza, ecc. . . L. 20,000

Cap. n. 16 - Spese casuali . . . . . . » 20,000

Totale . . . L. 40,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 - Fondo a disposizione, ecc. . . . L. 40,000

Ministero dell'istruzione.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 - Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . L. 80,000 —
Cap. n. 115 - Sopraintendenze alle antichità, ecc. . . . . » 386,000 —
Cap. n. 123 - Spese di ufficio, ecc. . . . . » 120.000 —
Cap. n. 161-*quater* (di nuova istituzione) - Quota a carico dello Stato per l'annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze per la somma da quell'istituto mutuata e direttamente erogata per il pagamento dei lavori di sistemazione edilizia del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28 - 7ª delle 35 rate) . . . . » 86,497.06

Totale . . L. 672,497.06

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 47 - Fondo corrispondente, ecc. . . . L. 20,000 —
Cap. n. 176 - Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio, ecc. . . . . » 86,497.06

Totale . . . L. 106,497.06

Ministero dell'interno.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2-*bis* (di nuova istituzione) - Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca . . . L. 30,000
Cap. n. 6 - Indennità di missione, ecc. . . » 640,000
Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento » 175,000
Cap. n. 11 - Sussidi ad impiegati, ecc. . . . » 73,000
Cap. n. 92 - Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 107 - Indennità di via e trasporti di indigenti, ecc. . . . . » 250,000

Totale . . . L. 1,318,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 - Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . L. 30,000
Cap. n. 83 - Premi per operazioni di polizia attiva, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 84 - Premi ai militari dell'Arma dei carabinieri, ecc. . . . . » 250,000
Cap. n. 86 - Spese d'ufficio per l'Arma dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 131 - Rimborso all'Opera nazionale, ecc. . » 40,000
Cap. n. 134 - Contributi da corrispondersi ai Comuni, ecc. . . . . » 50,000

Totale . . . L. 670,000

Ministero dei lavori pubblici.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 - Concorsi per rinnovazioni del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe dell'Italia settentrionale compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506 . L. 55,000
Cap. n. 49 - Spese per il servizio di piena, ecc. » 500,000
Cap. n. 59 - Concorsi per rinnovazioni del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe dell'Italia centrale compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506 . . . » 45,000
Cap. n. 65 - Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte con quelle attinenti, nell'Italia centrale . . . . » 300,000
Cap. n. 67 - Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia centrale . . . . L. 500,000

Totale . . . L. 1,400,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 45 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nell'Italia settentrionale, escluso il compartimento del Magistrato alle acque . . . . » 900,000
Cap. n. 54 - Escavazione dei porti dell'Italia settentrionale, esclusi quelli compresi nel compartimento del Magistrato alle acque . . . . . . » 500,000

Totale . . . L. 1,400,000

c) *Modificazioni di denominazioni*:

Cap. n. 1 - Amministrazione centrale - Personale di ruolo di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale. - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (spese fisse).

Cap. n. 110 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 119 - Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori, e compensi a funzionari del Genio civile, e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato, per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza.

Cap. n. 158 - Opere pubbliche nella Sardegna.

Ministero delle comunicazioni.

a) *In aumento*:

Cap. n. 50-*quater* (di nuova istituzione) - Assegnazione per i lavori di sopraelevazione dell'edificio ad uso della Capitaneria del porto in Anzio . . L. 32,340

Ministero della guerra.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 40,000
Cap. n. 7 - Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi, ecc. . . . . . . » 105,000
Cap. n. 10 - Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio, ecc. . . . » 10,800

Totale . L. 155,800

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 - Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 32,000
Cap. n. 20 - Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 145,000
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc. . . . . . . » 10,800
Cap. n. 40 (modificata la denominazione) - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del Genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del Genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del Genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al Genio militare . . . . » 25,000

Totale . . . L. 212,800

c) *Modificazione di denominazioni:*

Cap. n. 51 - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore o per fatto dell'Amministrazione, di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (spesa obbligatoria).

Ministero della marina.

a) *In aumento:*

Cap. n. 11 (modificata la denominazione) - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, compreso il personale civile tecnico non obbligato a prolungamento di orario (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	L.	80,000
Cap. n. 17 - Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi asilo, ecc.	»	26,000
Cap. n. 27 - Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo, ecc.	»	430,000
Cap. n. 29 - Spese di trasferte e missioni, ecc.	»	15,000
Cap. n. 40-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per il Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	»	60,000
Cap. n. 46 - Casermaggio, corpi di guardia, ecc.	»	80,000
Cap. n. 52 - Servizio idrografico - Materiale	»	99,000
Cap. n. 66 - Acquisti ed impianti di macchinari, ecc.	»	300,000
Cap. n. 71 - Mercedi giornaliere, cottimo e premi, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 76 - Spese per rilegature, ecc. - Acquisto di pubblicazioni tecniche, ecc.	»	50,000
Cap. n. 82 - Indennità di caro-viveri, ecc.	»	6,400,000
Totale	L.	12,540,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 33 - Indennità di corredo, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 38 - Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, ecc.	»	126,000
Cap. n. 39 - Difese costiere - Soprassoldi al personale	»	150,000
Cap. n. 43 - Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali, ecc.	»	15,000
Cap. n. 47 - Armamenti navali, ecc.	»	79,000
Cap. n. 58 - Personali civili dipartimentali, ecc.	»	250,000
Cap. n. 63 - Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	10,910,000
Cap. n. 70 - Munizionamento, ecc.	»	23,000
Cap. n. 77 - Assegni di aspettativa, ecc.	»	100,000
Cap. n. 83 - Indennità al personale lavorante della Regia marina licenziato, ecc.	L.	400,000
Cap. n. 90 - Costruzione e primo esercizio di scuole nautiche	»	400,000
Totale	L.	12,503,000

Ministero dell'aeronautica.

a) *In diminuzione:*

Cap. n. 36 - Costruzioni, riparazioni, ecc.	L.	12,000

Ministero dell'economia nazionale.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 - Assegni ed indennità di missione, ecc.	L.	60,000
Cap. n. 161 - Contributi e sussidi, ecc.	»	100,000
Cap. n. 222 - Contributi, concorsi, ecc.	»	20,000
Totale	L.	180,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 10 - Ispezioni e missioni, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 24 - Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	»	2,000
Cap. n. 88 - Indennità ai Commissari, ecc.	»	3,000
Cap. n. 96 - Applicazione in genere delle leggi di tutela, ecc.	»	5,000
Cap. n. 120 - Spese per inchieste, riunioni, studi, ecc.	L.	120,000
Totale	L.	180,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa.

Ministero dell'istruzione.

a) *In aumento:*

Cap. n. 233-*ter* (aggiunto, di nuova istituzione) - Somma occorrente per colmare il deficit accertato al 30 novembre 1924 nella gestione dell'Economato della Regia università di Palermo	L.	607,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 235 (aggiunto) - Regio istituto di studi, ecc.	L.	607,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D.*

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27.

I. — *Amministrazione del fondo per il culto.*

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	L.	60,000

In diminuzione:

Cap. n. 3 - Indennità e compensi pel Consiglio di amministrazione, ecc.	L.	10,000
Cap. n. 13 - Compensi ai procuratori del registro e del demanio, ecc.	»	25,000
Cap. n. 36 - Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35, ecc.	»	25,000
Totale	L.	60,000

II. — *Fondo per l'emigrazione.*

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 2 - Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per la emigrazione	L.	50,000
Cap. n. 4 - Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. - Emigranti ingaggiati all'estero	»	800,000
Cap. n. 7 - Tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 9 - Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici)	»	500,000
Cap. n. 10 - Tassa sui certificati di chiamata per l'estero	»	200,000
Cap. n. 13 - Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari, ecc.	»	100,000

Cap. n. 14 - Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti, ecc.	L.	300,000
Totale	L.	3,450,000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 2 - Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	L.	50,000
Cap. n. 4 - Retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico del Commissariato dell'emigrazione	»	160,000
Cap. n. 5 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	50,000
Cap. n. 8 - Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti, ecc.	»	25,000
Cap. n. 9 - Spese di ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti	»	150,000
Cap. n. 13 - Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, ecc.	»	170,000
Cap. n. 15 - Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti	»	30,000
Cap. n. 17 - Retribuzione al personale straordinario e straordinario tecnico presso gli Ispettorati	»	50,000
Cap. n. 19 - Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente, ecc.	»	50,000
Cap. n. 20 - Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni, ecc.	»	100,000
Cap. n. 25 - Spese di liti (spesa obbligatoria)	»	2,000
Cap. n. 27 - Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti, ecc.	»	20,000
Cap. n. 29 - Retribuzioni al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande, ecc.	»	45,000
Cap. n. 33 - Retribuzione al personale straordinario e di fatica adibito ai lavori delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione	»	48,000
Cap. n. 35 - Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione, ecc.	»	100,000
Cap. n. 37 - Contributo per rimborso di spese ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici, ecc.	»	150,000
Cap. n. 43 - Contributo per rimborso di spese ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi di Europa, ecc.	»	150,000
Cap. n. 44 - Spese di missioni e trasferta di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli ispettori, ecc.	»	100,000
Cap. n. 45 - Spese di missione dei Regi consoli corrispondenti, funzionari del Commissariato, ecc.	»	100,000
Cap. n. 46 (modificata la denominazione) - Spese per il funzionamento degli uffici dei Regi ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa e altri paesi - Assistenza legale e tutela degli emigranti - Spese di carattere riservato per la vigilanza sull'emigrazione clandestina	»	500,000
Cap. n. 59 - Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese d'ufficio per gli ispettori, ecc.	»	1,200,000
Cap. n. 61-*ter* (aggiunto, in conto competenza) - Lavori nell'edificio della sede centrale del Commissariato generale dell'emigrazione	»	600,000
Totale	L.	3,870,000

In diminuzione:

Cap. n. 21 - Spese per gli uffici del Commissariato destinati alla vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 41 - Assistenza legale e collocamento degli emigranti nei paesi transoceanici, ecc.	»	50,000
Cap. n. 66 - Fondo di riserva per le spese impreviste	»	270,000
Totale	L.	420,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2404.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2104.

Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1065;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1926-27, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 155 - Restituzioni e rimborsi (Demanio e tasse)	L.	5,000,000
Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	10,000,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 19 - Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati a disposizione, ecc.	L.	100,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 102. — COOP

Numero di pubblicazione 2405.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. 2108.

Parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577;
Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire, in determinati casi e con speciali garanzie, parziali deroghe al divieto fatto dal citato Regio decreto alle Provincie, ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza, di aumentare il numero dei posti del personale dipendente;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il divieto di qualsiasi aumento delle retribuzioni e delle pensioni al personale degli enti locali, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando ricorrano urgenti ed inderogabili esigenze dei pubblici servizi in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'ente, ovvero rilevanti trasformazioni nel funzionamento dei servizi stessi, potranno essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare, nel numero strettamente indispensabile, i posti relativi:

1° al personale tecnico delle aziende municipalizzate soggette a trasformazione o ad ampliamento;

2° al personale direttamente addetto ai servizi riorganizzati in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale, restando escluso, però, in via assoluta, ogni aumento di personale amministrativo, contabile, d'ordine o di basso servizio, addetto agli uffici.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno, anche da parte di qualsiasi contribuente.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 94. — COOP

Numero di pubblicazione 2406.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2105.

Determinazione delle aliquote percentuali delle spese generali per opere pubbliche eseguite dallo Stato con il concorso degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, numero 2521, 23 luglio 1881, n. 333, e 3 luglio 1902, n. 297, relative alla costruzione di strade provinciali sovvenute;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, ed il decreto Reale 30 giugno 1918, n. 1019, sulla costruzione di strade comunali di allacciamento e di accesso alle stazioni ed ai porti; e pel completamento delle strade comunali obbligatorie;

Viste le leggi 2 aprile 1885, n. 3095, e 14 luglio 1907, n. 542, per i porti e le spiaggie;

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, riguardante provvedimenti a favore della Basilicata;

Visti la legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria, ed il regolamento 24 dicembre 1906, n. 670;

Visti il testo unico 25 luglio 1924, n. 523, sulle opere idrauliche, la legge 13 luglio 1911, n. 774, e il decreto Reale 19 novembre 1921, n. 1688, che modificano il detto testo unico;

Visti il testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, ed il regolamento 17 novembre 1913, n. 1514;

Visti il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, ed il R. decreto 5 febbraio 1925, n. 166;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di provvedere, per le opere anzidette, alla liquidazione, mediante aliquote percentuali, delle spese generali relative alla esecuzione di esse a cura dello Stato con il contributo degli enti locali;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le seguenti categorie di opere pubbliche dipendenti dalle leggi succitate, eseguite a cura dello Stato col concorso degli enti locali:

1° costruzione di strade provinciali sovvenute;

2° costruzione di strade comunali di allacciamento di capoluoghi e frazioni isolate, di accesso alle stazioni ed ai porti, e completamento di strade comunali obbligatorie;

3° opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria;

4° nuove opere lungo le vie navigabili di 2ª classe;

5° sistemazione di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata e nella Calabria;

6° opere marittime;

7° opere di bonifica;

la determinazione delle spese da tenere a base nella liquidadazione dei contributi degli enti interessati verrà fatta, per ogni opera o per ogni parte organica di opera, aggiungendo all'importo dei lavori e delle espropriazioni, le spese generali calcolate applicando a detto importo le percentuali qui appresso indicate:

a) Opere stradali:

Redazione del progetto	1.80 %
Direzione, sorveglianza dei lavori e spese varie	4.20 %
	6.— %

b) Opere idrauliche, opere nuove lungo le vie navigabili, sistemazioni idrauliche nelle Provincie meridionali e opere di bonifica:

Redazione del progetto	1.50 %
Direzione, sorveglianza dei lavori e spese varie	3.60 %
	5.10 %

c) Opere marittime:

Redazione del progetto	1.20 %
Direzione, sorveglianza dei lavori e spese varie	3.— %
	4.20 %

Le percentuali anzidette verranno ridotte del 20 per cento per quella parte delle spese per lavori ed indennità di espropriazioni che ecceda i 5 milioni ma non superi i 10 milioni, e del 30 per cento per quella parte di dette spese che vada oltre i 10 milioni.

Art. 2.

La liquidazione delle spese generali nei modi suindicati verrà estesa anche alle opere già eseguite per le quali non sia avvenuta la liquidazione dei concorsi dovuti dagli enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 88. — COOP

Numero di pubblicazione 2407.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2110.

Aumento di posti alla tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, sull'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1927, sono aggiunti per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i seguenti posti:

grado 5° - Ispettore generale	1
grado 6° - Ispettore superiore	1
grado 7° - Ispettori	2
grado 8° - Vice ispettori	2

Detti funzionari, agli effetti del servizio ed ai fini indicati all'art. 4 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, saranno alla dipendenza del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

La relativa spesa sarà ripartita con le norme in vigore fra le varie aziende amministrate dalla predetta Direzione generale.

Art. 2.

I nuovi posti di ispettore superiore, ispettori e vice ispettori, di cui all'art. 1, saranno conferiti in base ai risultati di un concorso per titoli da integrarsi, ove ritenuto necessario, con prove dirette ad accertare il grado di cultura e di preparazione specifica dei candidati.

Sono ammessi a concorso i funzionari appartenenti al ruolo organico di Gruppo *A* (carriera amministrativa) del Ministero delle finanze, di grado immediatamente inferiore a quello al quale si concorre e che si trovino, ai termini del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nelle condizioni di poter essere nominati al grado superiore.

Art. 3.

Le modalità del concorso saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 76. — COOP

Numero di pubblicazione 2408.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2106.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della valle di Carpano (Istria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
Considerata la necessità di provvedere alla bonifica della valle di Carpano (Istria) per liberare la valle stessa dalle paludi che sono di gran nocumento all'igiene dei vicini abitati di Carpano, Cranzi, Stallie, Stagno, Barbici ed altri, e per restituire all'agricoltura una notevole estensione di fertili terreni;
Considerato inoltre che tale bonifica è necessaria ad integrare quella dell'attigua valle dell'Arsa, già classificata in prima categoria con Nostro decreto del 9 marzo 1924, poichè i risultati igienici di tale bonifica sarebbero gravemente compromessi se dovesse permanere a breve distanza una sorgente d'infezione malarica;
Che per le suesposte ragioni sussistono gli estremi per la classifica in prima categoria delle opere di bonificamento della valle di Carpano, a termini del secondo comma dell'art. 3 del citato testo unico;
Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunziati il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della valle di Carpano (Istria).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 89. — COOP

Numero di pubblicazione 2409.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2112.

Fissazione, per taluni Comuni del Regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 24 dicembre 1926 la data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di Ancona, Aquila, Ascoli, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Cosenza, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Gorizia, Grosseto, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pola, Ravenna, Rieti, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, Zara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 109. — COOP

Numero di pubblicazione 2410.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2066.

Approvazione dello statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Scuola di chimica industriale di Bologna, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 65. — COOP

Statuto della Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

Art. 1.

La R. Scuola di chimica industriale di Bologna ha per fine di dare l'istruzione teorico-pratica necessaria per conseguire la laurea in chimica industriale.

Art. 2.

Per lo svolgimento del suo programma la Scuola si vale sia di corsi propri, sia di corsi esistenti nell'Università e nella Scuola d'ingegneria di Bologna.

Art. 3.

Sono considerati a tutti gli effetti come professori di ruolo della R. Scuola di chimica industriale di Bologna, oltre tutti i professori compresi nell'organico, anche quei professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole che abbiano un incarico o dei cui insegnamenti comunque si usufruisca nell'ultimo triennio della R. Scuola di chimica industriale, ed un professore di ruolo del primo biennio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della R. Università, designato dalla Facoltà stessa.

Art. 4.

Su proposta del Consiglio della Scuola, può affidarsi lo svolgimento di conferenze su particolari argomenti tecnici a persone particolarmente competenti, alle quali può eventualmente essere anche corrisposta una retribuzione a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il corso completo di studio per la laurea in chimica industriale si svolge in cinque anni. La distribuzione delle materie d'insegnamento è la seguente:

1° *Anno*:

Chimica generale ed inorganica (Università);
Fisica sperimentale (Università);

Preparazioni di chimica — un semestre — (Università);
Analisi algebrica e Geometria analitica, oppure Botanica e Matematica per i chimici (Università).

2° *Anno*:

Chimica organica (Università);
Fisica sperimentale (Università);
Chimica analitica (Università);
Mineralogia - con esercizi - (Università);
Esercizi di fisica - un semestre - (Università);
Esercizi di analisi chimica qualitativa (Università);
Calcolo infinitesimale ed esercizi di matematica per i chimici (*per gli studenti che hanno scelto nel primo anno analisi algebrica e geometria analitica*) (Università);
Elementi di disegno.

3° *Anno*:

Chimica fisica;
Esercizi di analisi chimica quantitativa (un semestre);
Chimica industriale;
Analisi chimica industriale;
Geologia applicata;
Tecnologia chimica del calore e dei combustibili industriali;
Chimica delle sostanze coloranti.

4° *Anno*:

Chimica fisica;
Chimica industriale;
Analisi chimica industriale;
Elettrochimica;
Macchinario e impianti per le industrie chimiche, con disegno;
Tecnologia dello zucchero, amido e prodotti di fermentazione;
Elementi di elettrotecnica.

5° *Anno*:

Macchinario e impianti per le industrie chimiche, con disegno;
Metallurgia;
Economia, ordinamento e legislazione industriale;
Ingegneria sanitaria;
Esercitazioni e lavori speciali nei laboratori di chimica.
Durante l'ultimo anno i giovani attenderanno al lavoro di laurea.

Corsi liberi:

Lingue straniere;
Chimica agraria;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica.

Art. 6.

Il numero delle ore settimanali delle lezioni non sarà mai inferiore a tre; ma il Consiglio della Scuola potrà ridurre ad un semestre la durata di alcuni corsi, potrà abbinare in un unico corso due insegnamenti di materie affini

Art. 7.

Per l'ammissione al 1° anno della Scuola è necessario possedere il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 8.

I laureati in chimica pura o in chimica e farmacia che intendano laurearsi in chimica industriale vengono ammessi al 4° anno; sui passaggi da altre Facoltà o Scuole decide caso per caso il Consiglio della Scuola.

E' ammesso al 3° anno chi abbia compiuto il primo biennio universitario per la laurea in chimica o per quella in chimica e farmacia, ma non potrà essere ammesso ad alcuno esame degli ultimi tre anni lo studente che non abbia superato quelli di tutte le materie dei primi due anni della Scuola.

Art. 9.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 10.

Le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione e di laurea e le sopratasse sono quelle che la legge stabilisce per le Scuole d'ingegneria.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce i contributi di laboratorio, le cauzioni per danni eventuali ed altri eventuali contributi interni.

Art. 11.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere esami sopra tutte le materie elencate nel piano di studi.

Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un esame unico.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu inscritto nella Scuola.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice per ciascun esame o gruppo di esami è costituita da almeno tre membri scelti fra i professori ufficiali, i liberi docenti, gli aiuti od assistenti, fra i quali sono sempre il professore della materia, o i professori delle materie oggetto dell'esame. Nella formazione del giudizio si tiene conto delle prove di diligenza e di profitto che il candidato abbia dato durante il corso degli studi, secondo i mezzi di accertamento che ciascun insegnante avrà creduto di adottare.

Art. 13.

All'esame di laurea si può accedere soltanto dopo superati tutti gli esami di profitto.

L'esame di laurea consiste:

a) nell'esecuzione di una prova pratica consistente in un'analisi qualitativa, ed in una prova analitica quantitativa relativa a prodotti industriali;

b) nella discussione su relazione scritta della prova pratica eseguita;

c) nella presentazione e discussione di una tesi o progetto di laurea.

L'esame di laurea è giudicato da una Commissione composta di 7 o 9 membri, fra i quali il Direttore della Scuola, che la presiede, il Direttore della Scuola d'ingegneria, un rappresentante della Facoltà di scienze, un tecnico estraneo all'insegnamento, ed almeno un libero docente.

La Commissione è nominata dal Direttore della Scuola.

Art. 14.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Disposizioni disciplinari.

Art. 15.

Le pene che le Autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina degli studenti sono:

1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. La sospensione da uno o più esami di profitto, per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. L'esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 16.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Direttore.

Per l'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado il Direttore deferisce lo studente al Consiglio della Scuola, che giudica inappellabilmente a maggioranza di voti.

Lo studente ha diritto di presentare le sue discolpe per iscritto, e deve sempre, prima del giudizio, essere udito nei suoi mezzi di difesa.

Tutte le pene sono rese esecutive dal Direttore.

Art. 17.

Delle pene superiori al 1° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente, e fatta annotazione nella sua carriera scolastica.

L'esclusione temporanea dalla Scuola viene comunicata a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Art. 18.

Le sanzioni disciplinari deliberate in altre Università o Istituti superiori del Regno si applicano integralmente nella R. Scuola di chimica industriale di Bologna per gli studenti che vi si trasferiscano o vi chiedano comunque iscrizione.

Art. 19.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 20.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

E' conservato per i soli studenti immatricolati anteriormente al 1923-24, e finchè essi abbiano compiuto gli studi iniziati, il corso per la laurea di ingegnere chimico, regolato dalle norme vigenti anteriormente all'anno stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Jatrinoli (Reggio Calabria) e di Montale (Firenze).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 ottobre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Jatrinoli, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTA',

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Jatrinoli, ha accertato il grave disordine degli uffici e dei servizi contabili, le insincerità dei bilanci, la mancata compilazione dei ruoli delle tasse. I conti, da dodici anni, non vengono presentati, gli interessi patrimoniali del Comune sono abitualmente negletti, e deplorevoli irregolarità ed abusi sono stati riscontrati nella erogazione delle spese, nella emissione e nel pagamento dei mandati, nella gestione della tesoreria e del dazio, nella concessione ed esecuzione di lavori, nel pagamento di forniture, nella vendita di baracche comunali, nella liquidazione agli impiegati di emolumenti non dovuti e degli stipendi al netto di ritenute per il monte pensione e per ricchezza mobile. A rilievi di particolare gravità ha dato luogo l'azione irregolare e deficiente del segretario comunale, mentre gli amministratori hanno ispirato la loro azione al conseguimento di finalità partigiane e tratto indebiti vantaggi dall'esercizio delle loro cariche.

In tale stato di cose, che ha determinato nell'ambiente locale un vivace movimento di reazione contro la rappresentanza elettiva, con pericolo di perturbamenti, il Prefetto, a tutela degli interessi comunali e dell'ordine pubblico, ha dovuto sospendere l'Amministrazione ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè la situazione non accenna a migliorare, sì da consentire la reintegrazione in carica degli amministratori, mentre, d'altro canto, occorre porre radicalmente riparo al loro malgoverno, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Jatrinoli, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Attilio Bottari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 ottobre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montale, in provincia di Firenze.

MAESTA',

L'anormale situazione determinatasi in seno all'Amministrazione comunale di Montale ha profondamente turbato il funzionamento della civica azienda, pregiudicandone gl'interessi. Il Consiglio, scisso da dissensi, si riunisce a lunghi intervalli, mentre la Giunta ne ha usurpato ogni potere inspirando i propri atti a criteri irregolari e partigiani specie per l'influenza di un applicato comunale, sottoposto, per reati vari, a procedimento penale, del quale sono stati tollerati, senza l'adozione di provvedimenti disciplinari, l'abituale inadempienza dei doveri di ufficio e, financo, la faziosa ribellione ai superiori.

Tale stato di cose ha avuto grave ripercussione nell'ambiente locale determinando nella popolazione gravi contrasti che, data l'eccitazione degli animi, minacciano di degenerare in perturbamenti.

Il Prefetto, ad evitare le pericolose conseguenze che l'ulteriore permanenza in carica della rappresentanza elettiva minacciava di causare, ha dovuto sospenderla dalla funzione affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'ente. E poichè le cennate condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare, mentre, d'altro canto, è necessario porre radicalmente riparo al malgoverno dell'ordinaria amministrazione, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montale, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Paolo Giuffrida è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1926.

Estensione delle disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926 sul Prestito del Littorio, al personale navigante appartenente a Compagnie di navigazione aventi sedi nel Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 18385 del 27 novembre 1926, col quale è stata consentita una speciale rateazione per le sottoscrizioni da parte dei funzionari dello Stato al Prestito Nazionale emesso per effetto del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Ritenuta la opportunità di estendere le concesse facilitazioni anche alla gente di mare;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926 si intendono estese al personale navigante appartenente a Compagnie di navigazione aventi sede nel Regno, in quanto non siano modificate con i successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna Compagnia di navigazione raccoglie le adesioni fra il proprio personale, con l'ausilio dell'Associazione marinara fascista ed effettua la sottoscrizione globale presso la Banca d'Italia rilasciando a ciascun aderente analoga dichiarazione.

Art. 3.

L'importo della somma dovuta da ciascun sottoscrittore viene trattenuta, dalla Compagnia, sul pagamento delle competenze durante l'anno 1927, in ragione di L. 7.30 mensili per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo l'ultima rata a saldo che resta di L. 7.20.

Sulle dichiarazioni rilasciate ai termini dell'art. 2 vengono mensilmente annotate le somme trattenute.

Art. 4.

Le Compagnie versano alla Banca d'Italia, alla rispettiva scadenza, le rate nell'importo totale sottoscritto, e cioè comprese anche le quote di coloro per i quali non si fosse potuta operare la corrispondente ritenuta.

Art. 5.

In corrispondenza dei versamenti completati alla fine del 1927 sarà provveduto alla consegna alle Compagnie, dei titoli sottoscritti con annessa cedola del secondo semestre 1927, scadente al 1° gennaio 1928, restando compensata la prima cedola con gli interessi dovuti sulle quote dilazionate.

Roma, addì 18 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1926.

Autorizzazione alla Società nazionale degli olivicoltori a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio degli oli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata dalla Società nazionale degli olivicoltori, eretta in ente morale con R. decreto 24 ottobre 1910;

Ritenuto che la Società nazionale degli olivicoltori per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata ha acquistato importanza notevole per la difesa dell'olivicoltura e della produzione dell'olio di oliva;

Decreta:

La Società nazionale degli olivicoltori, eretta in ente morale col R. decreto 24 ottobre 1910, n. 447, con sede in Roma, via della Panetteria n. 27, è autorizzata, a termini dell'articolo 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dalla Società nazionale degli olivicoltori in tutto il territorio del Regno, ma limitatamente alla vigilanza ed alle infrazioni alle norme concernenti la preparazione ed il commercio degli oli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 5465 della *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1926, alla 4ª intestazione dell'elenco per smarrimento certificati, 1ª pubblicazione, che dice: « Schipilliti Maria, ecc., rendita L. 225 », il numero d'iscrizione deve essere 277187 anzichè 277188 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 26.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data della ricevuta: 28 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Sariette Diana fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 1750 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data della ricevuta: 30 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Spezia — Intestazione della ricevuta: Visdomini Tito fu Ugo per conto di Perroni Maria di Samuele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1167 — Data della ricevuta: 28 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tavassi Antonio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 170 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 — Data della ricevuta: 24 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Scalcino Enrico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 105 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1921, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 20 dicembre 1926

Francia	89.51	New York	22.313
Svizzera	430.39	Dollaro Canadese	22.20
Londra	108.098	Oro	430.54
Olanda	8.93	Belgrado	39.75
Spagna	3.39	Budapest (pengo)	0.0312
Belgio	3.09	Albania (Franco oro)	4.31
Berlino (Marco oro)	5.31	Norvegia	5.60
Vienna (Schillinge)	3.14	Polonia (Sloty)	—
Praga	65.95	Rendita 3,50 %	60.375
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	56 —
Russia (Cervonetz)	114.375	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	20.80	Consolidato 5 %	79.325
Peso argentino carta	9.15	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.625

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per dodici posti nel corpo del Genio navale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA MARINA

Visto la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 363 in data 31 marzo 1925, circa provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1800;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 12 tenenti nel corpo del Genio navale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per dodici posti di tenente nel corpo del Genio navale.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a dodici posti di tenente nel corpo del Genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della Marina, il 23 febbraio 1927, alle ore 9.

Art. 3.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 annue, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'indennità caro-viveri.

Art. 4.

(Vedi lettera *b*), art, 37, legge n. 1178 dell'8 luglio 1926).

Potranno essere ammessi agli esami, in seguito a loro domanda, i laureati ingegneri navali e meccanici della Regia Scuola d'ingegneria navale di Genova e del Politecnico di Napoli.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato, al 23 febbraio 1927, il 28° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 6.

Le condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia autentica di esso rogata da Regio notaio. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere presentato anche il certificato comprovante l'esecuzione del prescritto esame di Stato, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della Marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926 n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso, che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata.

d) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

g) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

h) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

i) titoli speciali di carriera e titoli scientifici se posseduti dall'aspirante,

l) quitanza dell'Ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo o di complemento in servizio o impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 23 gennaio 1927 con l'indicazione del domicilio del concorrente, corredate dai documenti di cui all'art. 6.

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione), dai quali dovrà risultare soddisfatta la seguente condizione:

Per le materie:

Elettrotecnica;

Analisi algebrica ed infinitesimale (media dei voti riportati nel 1° e 2° corso);

Meccanica razionale;

Meccanica applicata alle macchine;

Scienza delle costruzioni o costruzioni navali mercantili, i punti di classificazione agli esami dovranno dar luogo ad una media (ossia la somma dei punti divisa per 5) non inferiore a 80 su 100.

Non è previsto un numero minimo di punti per gli esami delle altre materie.

I concorrenti, facendone cenno nella domanda, potranno riservarsi di presentare, prima dell'inizio degli esami, il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado di esibire.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà sulle seguenti materie:

Meccanica applicata, prova scritta e prova orale;

Macchine termiche ed idrauliche, prova orale;

Elettrotecnica, prova orale;

Disegno;

Lingue estere, prova orale.

L'ordine delle prove sarà quello stesso qui sopra indicato.

E' lasciata facoltà al presidente della Commissione esaminatrice di invertire soltanto l'ordine delle due ultime prove.

L'ordine di chiamata dei concorrenti alla prima prova orale sarà quello alfabetico, iniziando da quello dei concorrenti di cui il nome sarà destinato dalla sorte.

Tale ordine sarà mantenuto integralmente per tutte le prove seguenti.

La prova scritta di meccanica applicata consisterà nella soluzione d'un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal relativo programma per la prova orale.

Il tema verrà svolto dal candidato seduta stante nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Nelle prove orali di meccanica applicata e di macchine termiche ed idrauliche il candidato dovrà rispondere su due tesi, estratte a sorte, una per ciascuna delle parti nelle quali sono suddivise le due materie.

Nella prova di elettrotecnica, verrà estratta a sorte una sola tesi.

Per lo svolgimento delle tesi orali sono fissati 20 minuti per ciascuna tesi.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare, seduta stante secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine o macchinari completi, non molto complessi.

Il tempo sarà assegnato dalla Commissione.

La prova orale di lingue estere consisterà nella traduzione estemporanea di riviste scientifiche francesi, inglesi e tedesche.

E' obbligatoria la traduzione dal francese, sono facoltative le traduzioni dall'inglese e dal tedesco

La votazione avrà luogo, per ciascuna materia prima sulla idoneità e poi per l'assegnazione dei punti. La prima votazione sarà segreta, la seconda palese.

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di venti. Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 10 punti.

Per la meccanica applicata, i punti conseguiti dal candidato nella prova scritta, faranno media con quelli della prova orale per stabilire la classificazione in detta materia, sempre che i can-

didati, in nessuna delle due prove abbiano conseguito meno di 10 punti.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese. Le traduzioni dall'inglese e dal tedesco, se in esse, come in quelle di francese, il candidato avrà raggiunto l'idoneità, saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione nella prova di lingue estere aumentando fino ad un massimo di tre punti la votazione ottenuta dal candidato stesso nella prova di francese.

La Commissione dovrà per ogni singola materia procedere alla votazione prima di passare ad una materia successiva, alla quale non potranno essere ammessi quei candidati che non abbiano riportato l'idoneità nella materia precedente.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

Meccanica applicata	Coefficiente	4
Macchine termiche ed idrauliche	»	4
Elettrotecnica	»	3
Disegno	»	2
Lingue estere	»	1

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio navale sarà conferita di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria dall'1 al 12 compreso, purchè abbiano riportato una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità con le norme prima indicate.

A parità di punti saranno preferiti i concorrenti muniti di diploma in elettrotecnica, e successivamente coloro che abbiano riportato maggior numero di punti nelle singole materie di esame contenute nel seguente programma, a cominciare dalla prima secondo l'ordine nel quale sono indicate le materie stesse.

Sarà titolo di preferenza, a parità di punti, l'aver riportato decorazioni al valore.

Art. 11.

I dodici vincitori del concorso saranno nominati Tenenti del Genio navale e classificati per ordine di merito di esame.

Il Ministro potrà procedere alla nomina di altri dei concorrenti classificati immediatamente dopo, a seconda delle esigenze del servizio nei limiti dei posti vacanti nell'organico del corpo del Genio navale.

Nessuno però dei concorrenti classificati dopo i primi 12 avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero.

In ogni caso, per ottenere la nomina ad ufficiali, i concorrenti dovranno contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di 6 anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Dopo la nomina, i vincitori del concorso, dovranno seguire un breve corso militare presso la Regia accademia navale.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche di Spezia e Taranto, presso gli Uffici tecnici della Regia marina di Genova, Livorno, Trieste, Napoli, Pola e Venezia; se sono militari, potranno assumere ragguagli presso gli stessi uffici pel tramite delle autorità dalle quali dipendono.

Art. 14.

Nel caso che un candidato risultato idoneo e vincitore del concorso perchè classificato fra i primi dodici o in base alla facoltà concessa dall'art. 11 della presente notificazione faccia espressa rinuncia alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere in sua vece alla nomina del candidato risultato idoneo che segue nella graduatoria generale l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Roma, 30 novembre 1926.

p. Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA.

MECCANICA APPLICATA.

TESI 1ª.

a) Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli. Teorema della conservazione del centro di massa.

Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficienti di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta.

b) Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice.

Inviluppi cilindrici premuti dall'interno e dall'esterno.

Sollecitazioni dovute alla forma centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

TESI 2ª.

a) Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione.

Trasmissione del movimento fra due assi paralleli, normali e comunque inclinati fra loro mediante elementi rigidi.

Vari tipi di ruote dentate e di dentature.

Vite perpetua e sue applicazioni.

Calcolo degli ingranaggi con speciale riguardo ai riduttori per le applicazioni navali.

b) Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta; momento flettente, momento resistente, relazioni diverse.

TESI 3ª.

a) Applicazioni del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione; azioni di scuotimento; effetti giroscopici.

Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazioni.

Calcolo delle camme.

b) Determinazione della equazione della curva elastica. Solidi caricati di punta. Sollecitazioni dinamiche.

TESI 4ª.

a) Teorema delle forze vive e sue applicazioni.

Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato; parallelogrammi articolati; biella e manovella: diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.

b) Resistenza dei solidi a flessione ed a taglio; forze taglianti e momenti flettenti nelle sezioni di travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.

Teoria della trave continua; teorema dei tre momenti.

TESI 5ª.

a) Momenti di inerzia nel piano; ellisse d'inerzia.

Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi. Paranchi.

Regolatori e loro ufficio; staticità, stabilità, grado di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servomotori.

b) Resistenza e deformazione delle travature regolari piane soggette a carichi fissi. Teoremi di Maxwell e di Castigliano. Lavori di deformazione dei solidi. Teoria della trave ad arco. Calcolo delle molle a balestra.

TESI 6ª.

a) Momenti di inerzia nello spazio; ellissoide di inerzia. Misura sperimentale del lavoro; freni, dinamometri; bilancia; torsiometri. Teoria ed applicazioni.

b) Resistenza dei solidi allo scorrimento ed alla torsione; flessione e torsione, applicazione al calcolo degli alberi di trasmissione. Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

TESI 1ª.

a) Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali dei vapori saturi e surriscaldati. Teoria cinetica dei gas. Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagramma di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.

b) Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di efflusso dell'acqua dai vari tipi di bocche. Coefficienti di efflusso,

Moto dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.

TESI 2ª.

a) Combustibili. Potere calorifero, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione. Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione. Generatori del vapore dei vari tipi. Caratteri differenziali. Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentarne il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili. Gassogeni.

b) Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, ai cambiamenti di direzione e di sezione.

TESI 3ª.

a) Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas. Moto nei condotti. Efflusso e moto nei condotti dei vapori. Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive. Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa o marina. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.

b) Motrici idrauliche; espressione del lavoro. Turbine ad azione; ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

TESI 4ª.

a) Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento e calcolo. Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari. Studio della distribuzione. Diagrammi. Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con e senza eccentrici. Distribuzione di precisione con valvole o rubinetti. Macchine a vapore ed equicorrente (tipo Stumpf). Legge di variazioni dei momenti di torsione sull'asse motore. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

b) Principali tipi di turbine a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.

TESI 5ª.

a) Turbine a vapore. Principio dell'azione e della reazione. Salti di velocità e di pressione. Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione. Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti. Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine. Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori.

b) Pompe idrauliche a stantuffo. Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe relative. Metodi di calcolo.

TESI 6ª.

a) Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cicli teorici e cicli pratici a quattro ed a due tempi. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego attuale e previsioni sul loro sviluppo in avvenire. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

b) Pompe centrifughe per basse, medie od alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo. Pompe d'aria dei condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

ELETTROTECNICA.

TESI 1ª.

a) Nozioni fondamentali dell'elettrostatica. Condensatori. Correnti continue. Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Circuiti derivati. Lavori di una corrente. Legge di Joule. Leggi dell'elettrolisi. Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche. Sistema C. G. S. e sistema pratico. Galvanometri. Metodi di misura delle resistenze.

b) Macchine generatrici di corrente continua. Dinamo con induttori bipolari e multipolari. Avvolgimenti dell'indotto, chiusi ed aperti, ad anello ed a tamburo. Espressione della forza elettromotrice. Sistemi diversi di eccitazione. Calcolo dell'eccitazione. Curva di magnetizzazione. Reazione di indotto. Commutazione. Poli di commutazione. Avvolgimenti compensatori. Costruzione meccanica delle dinamo. Trasformatori statici. Teoria del trasformatore ideale (senza perdita di energia e senza dispersione magnetica) e del trasformatore reale; diagrammi relativi. Costruzione dei trasformatori. Loro raffreddamento. Autotrasformatori. Trasformatori di misura.

TESI 2ª.

a) Campo magnetico. Influenza magnetica. Teoria molecolare del magnetismo. Momento magnetico. Intensità di magnetizzazione. Densità superficiale. Forze nell'interno di un magnete. Induzione magnetica. Circuito magnetico. Curva normale di magnetizzazione. Permeabilità. Isteresi. Illuminazione elettrica. Lampade ad incandescenza e lampade ad arco. Consumo specifico.

b) Caratteristica statica, dinamica ed esterna delle dinamo. Riscaldamento. Rendimento. Accoppiamento delle dinamo. Macchine generatrici di corrente alternativa, monofase e polifase. Loro costruzione. Avvolgimenti d'armatura. Espressione della forza elettromotrice. Reazione di un indotto. Diagramma dell'alternatore. Caratteristica esterna. Accoppiamento degli alternatori.

TESI 3ª.

a) Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche. Campo nell'interno di una bobina anulare. Equivalenza fra lamina magnetica e corrente in circuito chiuso. Forza elettromotrice di induzione. Trasformazione di lavoro meccanico in elettrico. Legge di Lenz. Autoinduzione. Mutua induzione. Correnti variabili. Extracorrenti d'apertura e di chiusura. Rocchetto di Ruhmkorff. Correnti parassite.

b) Tipi principali di pile elettriche. Polarizzazione. Accumulatori ad elettrodi di piombo. Variazione della loro tensione alla carica ed alla scarica. Capacità. Rendimento in amperore ed in wattore. Batteria di accumulatori in parallelo ad una dinamo in derivazione. Inseritori semplici e doppi di accumulatori. Motori a corrente alternativa sincroni. Avviamento. Diagramma del motore sincrono. Espressione della potenza motrice. Funzionamento ad eccitazione costante e carico variabile. Funzionamento a carico costante ed eccitazione variabile.

TESI 4ª.

a) Correnti alternative. Definizioni principali. Lavoro e potenza di una corrente alternativa. Fattore di potenza. Rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali. Circuiti a corrente alternativa con resistenza e autoinduzioni, o capacità. o con combinazioni di questi elementi in serie od in parallelo; diagrammi e formule relative. Risonanza.

b) Motori a corrente continua. Equazioni fondamentali. Autoregolazione della corrente. Modo di variare della coppia motrice e della velocità in funzione del carico, avviamento, regolazione della velocità del motore eccitato in serie ed in quello eccitato in derivazione. Motore Compound. Frenamento elettrico. Motori asincroni polifasi. Variazioni della coppia motrice in funzione dello scorrimento, oppure della velocità del motore. Rendimento del motore. Analogia coi trasformatori. Costruzione meccanica. Avviamento.

TESI 5ª.

a) Sistemi polifasi con speciale riguardo al sistema trifase. Concatenamenti. Potenza di un sistema polifase. Campi rotanti.

b) Condutture elettriche. Riscaldamento di una conduttura. Sezione più economica. Condutture aperte, ramificate e chiuse. Distribuzioni in serie, in parallelo e miste. Distribuzione a tre fili; metodi di divisione della tensione. Distribuzione con alimentatori. Distribuzioni a corrente alternativa e trifase, dirette ed indirette. Motori asincroni monofasi; coppia motrice; avviamento. Motori per corrente alternativa con commutatore; motore in serie, motore a repulsione. Trasformazione della natura delle correnti. Convertitrici ad unica armatura; rapporto di trasformazione; corrente nell'indotto.

TESI 6ª.

a) Misura dell'intensità di corrente, della tensione, del lavoro e della potenza per corrente continua e per corrente alternativa. Tipi principali di amperòmetri, voltmetri, wattmetri, contatori.

b) Norme e prove di collaudo delle macchine. Metodi diretti. Metodi a circolazione per la determinazione dei rendimenti. Rendimento convenzionale.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.